

REGOLAMENTO (CEE) N. 1057/91 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1991

recante modifica di regolamenti e direttive del Consiglio in materia di statistiche agrarie nell'ambito dell'unificazione tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 3570/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, concernente le deroghe da prevedere per le indagini statistiche agrarie in Germania nell'ambito dell'unificazione tedesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'attuazione, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, della regolamentazione comunitaria relativa alle statistiche agrarie necessita di adattamenti, a livello sia delle istituzioni preposte alla raccolta dati, sia dei dichiaranti, e che è opportuno prevedere deroghe, limitate nel tempo, per quanto riguarda i termini per la trasmissione delle statistiche relative a detto territorio;

considerando che, per motivi tecnici, la centralizzazione dei dati individuali, prevista dal punto 6 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 801/89⁽³⁾, non può essere realizzata nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca prima del 31 dicembre 1992;considerando che le stime delle estirpazioni e delle nuove piantagioni previste dagli articoli 5 e 6 della direttiva 76/625/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/652/CEE⁽⁵⁾, potranno essere effettuate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto dopo la realizzazione dell'indagine del 1992 in Germania;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la statistica agraria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*All'articolo 10, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio⁽⁶⁾ è aggiunta la frase seguente:

• La Germania è autorizzata a rilevare i dati mensili relativi agli incubatoi situati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca solo a decorrere dal 1° gennaio 1991 e a comunicare i dati relativi a tali incubatoi per l'anno 1991 al più tardi quattro mesi dopo il mese di riferimento. •

Articolo 2

Al punto 6 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 571/88 è aggiunta la frase seguente:

• Per quanto riguarda i dati individuali relativi alle aziende agricole situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il termine per la centralizzazione di tali dati è rinviato al 31 dicembre 1992. •

*Articolo 3*All'articolo 6 della direttiva 72/280/CEE⁽⁷⁾ è aggiunto il paragrafo seguente:

• 2 bis. In deroga al paragrafo 2, la Germania è autorizzata a rilevare i dati relativi alle aziende agricole situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1991 e a comunicare i dati relativi all'anno 1991 entro i termini seguenti:

- a) un mese dopo la fine della settimana di riferimento, i risultati settimanali di cui all'articolo 4, punto 1;
- b) tre mesi dopo la fine del mese di riferimento, i risultati mensili di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 1;
- c) nel mese di luglio dell'anno successivo all'anno di riferimento:
 - i risultati di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 3, lettere a) e b);
 - i risultati delle rilevazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
- d) nel mese di agosto dell'anno successivo all'anno di riferimento, i risultati annuali di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 3, lettera c);
- e) nel mese di novembre dell'anno successivo all'anno di riferimento, i risultati di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 4. •

⁽⁷⁾ GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 2.⁽¹⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 8.⁽²⁾ GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 218 dell'11. 8. 1976, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100.